



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI COSENZA**

Via Suor Elena Aiello, 23 - 87100 Cosenza

Prot. n.000456 P del 03/06/2016

D.M. 9.12.2015 (Cd Decreto Lorenzin)

“Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN”

Il Decreto 9.12.2015 (cosiddetto Decreto Lorenzin), fin dalla sua entrata in vigore, ha innescato un dibattito interpretativo che ancora oggi persiste e che continua a creare disagi ai medici che sono chiamati a darne attuazione e ai pazienti che ne subiscono le conseguenze.

Ciò premesso, viste le numerose segnalazioni pervenuteci da tutte le figure professionali coinvolte (Medici di assistenza primaria, Ospedalieri, Specialisti ambulatoriali ecc.), riteniamo utile, anche per il ruolo istituzionale affidatoci, dare il Ns/ contributo interpretativo alle norme di che trattasi, rispetto alle quali confermiamo, comunque, quel giudizio fermamente critico espresso fin dalla loro entrata in vigore.

Il c.d. Decreto Lorenzin, tra le 203 prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali individua le condizioni di erogabilità nell'ambito del SSN e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, individua un numero ben definito e limitato di prestazioni di approfondimento diagnostico per immagini da vagliare in base ai criteri contenuti nello stesso decreto.

Ciò dato, visto il dettato letterale e le finalità della norma, è evidente l'erroneità della interpretazione che vorrebbe estendere le indicazioni di erogabilità e appropriatezza a tutte le prescrizioni di TC e RMN, con conseguente obbligo per il cittadino di rivolgersi agli ambulatori del Servizio sanitario nazionale per ottenere questa prescrivibilità o, in alternativa, ottenere privatamente la prestazione indicata dal libero professionista.

In realtà è indubbio che, al di fuori dei casi specifici, dettagliatamente individuati dall'allegato 1 al Decreto di che trattasi e non estensivamente individuabili, l'obbligo e la responsabilità prescrittiva delle residuali prestazioni di TC e RMN, così come di ogni altra prestazione specialistica non contemplata in detto allegato, permanga in capo al **Medico Prescrittore CHE NON E' NECESSARIAMENTE LO SPECIALISTA.**

Ad esempio è indubbio che la prescrizione di TC del Massiccio facciale, non essendo ricompresa tra le prestazioni individuate dal cd Decreto Lorenzin, **possa e debba essere prescritta dal medico di assistenza primaria**, per sua iniziativa o su consiglio dello specialista libero professionale secondo scienza e coscienza.

Ugualmente indubbio è che il Decreto preveda, anche, che la prescrizione di alcune tipologie di prestazioni, quali ad esempio tutti gli esami genetici, le PET, ect. **sia di esclusiva competenza degli specialisti** (dipendenti del SSN o specialisti ambulatoriali conv. con il ssn).

Lo specialista idoneo a prescrivere tali esami è quello competente ai fini del quesito diagnostico. Ad esempio l'esame genetico della trombofilia può sicuramente essere prescritto da un ematologo, da un cardiologo, da un genetista, ma anche dal ginecologo per una donna in gravidanza a rischio o con problemi di fertilità, o dall'otorino nel caso di specifici problemi acustici. Tali esami, che il Decreto definisce erogabili solo su prescrizione dello specialista, sono infatti trasversali a diverse specializzazioni.

Questi esami **NON POSSONO**, in alcun caso, essere prescritti dai medici di medicina generale, né direttamente, né su indicazione specialistica.

Gli specialisti dipendenti o convenzionati con il ssn, allorquando ritengano utile e/o necessario un accertamento specialistico sono obbligati a prescriberlo utilizzando il ricettario unico del SSN tradizionale, non essendo prevista la prescrivibilità di accertamenti specialistici sulla ricetta dematerializzata.

Il Presidente dell'Ordine

Dott.Eugenio Corcioni